

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 294)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CEBRELLI, CAVALLI, COLAJANNI, PETRELLA, ANTONICELLI, MADERCHI, BOLLINI, PIRASTU, ABENANTE, FABBRINI, SEMA, MINGOZZI, ALBARELLO, PISCITELLO e LUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1972

Usò dei radio-telefoni operanti sulla frequenza dei 27 megacicli

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia, oggi, circa 700.000 cittadini (c'è chi dice un milione) usano piccoli apparecchi ricetrasmittenti operanti sulla frequenza dei 27 megacicli — 11 metri, più comunemente conosciuti come banda cittadina (*citizen's band*).

I « CB » così si chiamano tra di loro coloro che operano sulla 27 mc., sono sorti in Italia e in Europa a seguito della larga diffusione di radiotelefoni; apparecchi con una potenza standardizzata sui 5 watt.

Una potenza cioè che permette di mandare un segnale radio comprensibile, in linea retta, ad una distanza fra i 20 ed i 30 chilometri. E solo in presenza di particolarissime condizioni di propagazione atmosferica le citate distanze possono essere superate; ciò però si verifica solo saltuariamente in determinate ore del giorno e in determinate stagioni dell'anno (estate). D'altra parte si sa anche, e questa è l'altra faccia della medaglia: che con tali apparecchi non è sempre facile comunicare tra un quartiere e l'altro di una città perchè i palazzi spesso fanno da paratie stagne.

L'attività dunque della « Banda cittadina » ha dei limiti ben definiti e costituisce per le centinaia di migliaia di cittadini che la praticano un modo nuovo, semplice e onesto per utilizzare il tempo libero, per conoscersi, per stabilire un rapporto umano in questa società che spinge sempre più l'individuo all'isolamento.

Questo modo di utilizzare il tempo libero assume tanto più valore ed importanza per le persone menomate, non vedenti, infermi, invalidi eccetera per le quali il bisogno di rapporti umani nuovi e più vasti costituisce una esigenza vitale, un lenimento necessario alle loro sofferenze.

Alla luce di queste considerazioni la Banda cittadina costituisce dunque un indubbio fenomeno sociale che non si può ignorare nè cancellare.

Onorevoli senatori, molte altre sono le ragioni che consigliano una considerazione positiva della legge. Di esse almeno due riteniamo meritevoli della vostra attenzione.

La prima ragione è costituita dal fatto ingiusto e contraddittorio che mentre gli ap-

parecchi radio riceventi e trasmettenti usati dai CB sono liberamente in commercio e quindi liberamente acquistati dai cittadini, in carenza di legge, non possono essere utilizzati pena la denuncia dei possessori ed il sequestro dell'apparecchio.

È questa una situazione la cui assurdità non ha bisogno di commenti.

Sappiamo peraltro che ad un accostamento superficiale del problema taluni possono obiettare che esiste una legge italiana sull'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Ma è pur vero che ci troviamo di fronte ad uno stato di fatto costituito dalle centinaia di migliaia di cittadini che operano sulla 27 mc; su di una banda cioè nella quale nessuno in Europa, in teoria, potrebbe operare. È noto però che altre nazioni, la Francia, avvalendosi di norme transitorie della convenzione internazionale di Ginevra sulle radiocomunicazioni, possono operare legittimamente sulla frequenza dei 27 mc.

Il punto della questione è quindi quello di regolamentare il 27 mc. Proponiamo il regolamentare la banda 27 perchè non riteniamo possibile trasferire centinaia di migliaia di operatori CB sulla frequenza usata dai radioamatori già riconosciuti e ciò sia per la differenza di apparecchi usati, sia per i diversi livelli tecnici, di trasmissione, di ricezione, eccetera.

Si sa inoltre di un'altra obiezione al riconoscimento giuridico di una grande massa di operatori che usano i radiotelefonici, quello cioè delle interferenze nelle linee telefoniche, nelle trasmissioni televisive oppure nelle trasmissioni di chi per servizio pubblico usa la banda dei 27 megacicli.

Il problema esiste ed esisterà sino a quando non vi sarà una adeguata e realistica regolamentazione, sino a quando cioè permarrà l'attuale situazione, determinata dalla clandestinità di centinaia di migliaia di operatori.

In una situazione normalizzata invece i laboratori tecnici saranno spinti a ricercare ed a trovare le necessarie soluzioni per impedire le interferenze.

Soluzioni che d'altra parte già taluni degli stessi CB stanno studiando seriamente dimostrando così un senso di responsabilità che ha bisogno di essere incoraggiato anzichè umiliato. Già oggi, del resto è utilizzato il controllo della frequenza a mezzo di quarzi che non permettono sbandamenti o slittamenti della frequenza stessa.

La seconda ragione meritevole di attenzione per una positiva considerazione della legge scaturisce dall'impegno sociale dei CB i quali, disinteressatamente, si sono prestati a svolgere opera di soccorso e di collegamento quando le comunicazioni normali sono venute a mancare come nelle drammatiche occasioni delle inondazioni di Firenze e di Genova ed in tante altre situazioni delle quali la stampa nazionale ha dato ampie informazioni.

Ecco, onorevoli senatori, le ragioni che giustificano la legge.

Il problema non può più essere ignorato, esso ha bisogno di una risposta positiva che, nel quadro degli interessi generali del Paese, soddisfi le oneste aspirazioni di centinaia di migliaia di cittadini ad utilizzare il loro tempo libero in piena legittimità consapevoli al tempo stesso di usare di un diritto che comporta anche dei doveri di carattere civile, sociale e morale.

In questo senso si articola la legge; infatti al riconoscimento dell'uso dei radiotelefonici sia per ragioni di pubblica utilità e per civico impegno, si vuole legittimare un modo nuovo di impiegare il tempo libero. Contemporaneamente però con gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 10 si stabiliscono una serie di norme che, dando disciplina alla materia, impediscono abusi, limitano al massimo consentito dalla tecnica l'inconveniente delle interferenze.

Questa che proponiamo è una legge giusta perchè sana una situazione ormai insostenibile e realistica perchè perfettamente applicabile, indilazionabile perchè disciplina una materia che altrimenti sfuggirebbe ad ogni controllo effettivamente realizzabile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'uso dei radio-telefoni CB, fissi portatili o installati su mezzi mobili, operanti sulle frequenze radio da 26, 965 mc a 27, 275 mc « CB » è concesso a chiunque ne faccia richiesta alle condizioni previste dagli articoli che seguono.

Art. 2.

L'uso dei radiotelefoni operanti sulla frequenza dei 27 mc è subordinato alla iscrizione dell'utente in un'apposito registro tenuto dagli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo le norme del regolamento di cui al successivo articolo 13.

Non può ottenere l'iscrizione nel detto registro:

- a) chi non abbia la cittadinanza italiana;
- b) chi non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) chi abbia riportato condanna per delitto non colposo alla reclusione per un tempo superiore a 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione, ovvero chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o chi sia stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, o chi sia stato sottoposto al divieto di soggiorno in uno o più comuni o all'obbligo di soggiorno in un determinato comune finchè durino gli effetti dei relativi provvedimenti.

Chiunque usa apparecchi operanti sulla frequenza 27 mc senza essere iscritto nell'apposito registro è assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa di lire 50.000.

Qualora il radiotelefono sia usato da persona che non può essere iscritta nel pubblico registro perchè versa nelle condizioni di

cui alla lettera c) del secondo comma del presente articolo, il contravventore è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

Art. 3.

L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 è subordinata al pagamento della somma annua di lire 10.000 con le modalità previste da regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono entro 30 giorni dal versamento della somma indicata nel comma precedente ad operare l'iscrizione nell'apposito registro e ad assegnare all'utente un nominativo di trasmissione.

Per gli anni successivi a quello della iscrizione nell'apposito registro non è necessario il rinnovo della domanda ma è sufficiente il pagamento della quota annuale.

Art. 4.

La potenza dei radiotelefoni « CB » non dovrà essere superiore a 5 Watt misurati con Wattometro a radio frequenza, di precisione non inferiore ± 10 per cento, durante un'emissione con una modulazione non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento, da verificarsi mediante oscilloscopia.

Le emissioni devono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso tecnico lo consenta.

Art. 5.

È vietato l'uso di dispositivi che incrementino la potenza dei radiotelefoni « CB », tali da consentire una irradiazione superiore a 5 Watt.

La percentuale di modulazione dovrà essere inferiore al 100 per cento nei casi di emissione in modulazione di ampiezza.

La banda di frequenza occupata dall'emissione non dovrà in alcun caso essere supe-

riore a ± 3.500 Hz rispetto alla frequenza nominale del canale impegnato.

Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che violino le disposizioni del presente articolo sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 6.

Le antenne usate per i radiotelefoni « CB » devono avere un'altezza complessiva non superiore a 12 metri, misurati sopra il terreno o sugli edifici sui quali sono installate.

In tale misura sono compresi i supporti di sostegno, i tralicci e gli altri allestimenti che abbiano lo scopo di fungere da supporto. Questi sostegni non potranno superare l'altezza di 8 metri, e comunque dovranno corrispondere al MKP risultante.

Le installazioni debbono essere effettuate secondo le prescrizioni della legge 6 maggio 1940, n. 554, e successive modificazioni.

Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che violino le disposizioni del presente articolo sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 7.

Chi fa commercio al pubblico di radiotelefoni « CB » deve:

a) comunicare agli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro 10 giorni dall'avvenuta vendita la generalità e l'indirizzo dell'acquirente;

b) munire ciascun apparecchio venduto di un foglio di istruzioni che contenga la normativa specifica vigente per l'utilizzazione dell'apparecchio.

Nel caso di vendita o di cessione a qualsiasi titolo di singolo apparecchio non effettuata da commerciante, il venditore o il cedente deve comunicare agli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la generalità e l'indirizzo dell'acquirente.

Salvo che il caso non costituisca reato, i contravventori al presente articolo sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 8.

Le pubbliche autorità possono chiedere la collaborazione delle associazioni tra utenti di apparecchi « CB » e di singoli utenti, per motivi e tempi determinati, in caso di calamità naturali o per altre analoghe ragioni di interesse pubblico.

Art. 9.

L'utente deve esibire a richiesta dei funzionari autorizzati i documenti comprovanti il suo diritto alla detenzione e all'uso del radiotelefono « CB ».

Art. 10.

È fatto divieto di usare radiotelefoni operanti sulla frequenza dei 27 mc per effettuare pubblicità commerciale nell'interesse dell'utente o di terzi.

È vietato altresì effettuare con gli apparecchi sopra indicati corrispondenza per conto terzi.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000.

Art. 11.

Coloro che attualmente posseggono radiotelefoni operanti sulla frequenza del 27 mc e che intendono farne uso, qualora non siano muniti della concessione disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, n. 1214, devono fare domanda di iscrizione nell'apposito registro entro 30 giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 13.

Art. 12.

Sono competenti per la tenuta dei registri degli utenti i radiotelefoni operanti sulla frequenza dei 27 mc e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge le direzioni provinciali dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Contro i decreti che applicano le sanzioni pecuniarie amministrative di cui alla presente legge è dato all'interessato ricorso al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 13.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, sentito il parere delle associazioni degli utenti dei radiotelefoni sulla frequenza dei 27 mc, ad emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa.

Il parere delle associazioni degli utenti dei radiotelefoni « CB » deve essere inviato per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.